



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE

UFFICIO RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E COLLABORAZIONI ESTERNE

SETTORE RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

CODICE CONCORSO 2023RTTR009

LA RETTRICE

D.R. n. 2131/2023 del 03.08.2023

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 24, commi 2, lett. b), e 3, così come modificati dall’art. 14, comma 6-decies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata complessiva di sei anni, non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;
- l’art. 24, comma 1-bis, della Legge n. 240/2010, introdotto dall’art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «*Ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando*»;
- l’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, così come modificato dall’art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «*Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l’università valuta, su istanza dell’interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e)*. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell’ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato



nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione»

- l'art. 24, comma 5-bis, della Legge n. 240/2010, ai sensi del quale «*La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento*»;
- l'art. 24, comma 8, della medesima Legge n. 240 del 2010, così come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «*Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento*»;
- il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il D.M. 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il D.M. 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 1° settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 5;



- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023, con il quale è stato emanato il Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma;
- la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 07.03.2017, con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Senato Accademico n. 317/19 del 10.12.2019, con la quale sono stati modificati e integrati i criteri di assegnazione delle risorse per il reclutamento del personale docente stabiliti con la delibera n. 44/17 del 07.03.2017 ed è stato altresì stabilito che il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'attribuzione delle posizioni ai Dipartimenti con indicazione delle risorse vincolate al fine della riduzione delle sofferenze didattiche;
- la delibera del Senato Accademico n. 38/21 del 02.03.2021, con la quale sono stati confermati per l'anno 2021 i criteri per l'attribuzione delle risorse destinate al reclutamento del personale docente stabiliti con la delibera n. 44/17 del 07.03.2017, così come modificati e integrati con la delibera n. 317/19 del 10.12.2019;
- la delibera n. 103/21 del 27.04.2021, con la quale il Senato Accademico ha deliberato di dare avvio ad un nuovo ciclo di programmazione strategica per il triennio 2021 – 2023, in conformità con le *“Linee generali di indirizzo della programmazione dell'Università 2021 - 2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”* di cui al D.M. 25 marzo 2021, n. 289, che prevede una ripartizione delle risorse per il reclutamento del personale docente ai Dipartimenti e alle Facoltà in *“quota base”* e *“quota premiale”*;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 420/22 del 19.12.2022 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2023;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 421/22 del 19.12.2022 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2023/2025;
- il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 581, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2022;



- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 (pubblicata nella G.U. – Serie generale n. 150 del 29.06.2022) e, in particolare, l'art. 14, comma 6-bis, che ha disposto la modifica dell'articolo 15 della Legge n. 240/2010 con la sostituzione dei Macrosettori Concorsuali e dei Settori Concorsuali con i Gruppi scientifico-disciplinari e la razionalizzazione dei Settori scientifico-disciplinari;
- l'art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «(...) *Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari*»;
- l'art. 14, comma 6-septies, del D.L. n. 36/2022 che ha disposto la modifica dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010 con la sostituzione degli assegni di ricerca con i contratti di ricerca,
- l'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, che ha disposto la modifica dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010;
- l'art. 14, comma 6-terdecies, del D.L. n. 36/2022, in base al quale «(...) *Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui [all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5 -sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234] (...) anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo*»;
- l'art. 14, comma 6-septiesdecies, del D.L. n. 36/2022, così come modificato dall'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ai sensi del quale «*Fino al 31 dicembre 2026, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*»;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e, in particolare, l'art. 26, comma 5;



- la delibera n. 182/22 del 12.07.2022, con la quale il Senato Accademico ha stabilito i criteri per la ripartizione delle risorse per il reclutamento di professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato destinate a Dipartimenti e Facoltà per il biennio 2022-2023 in conformità con le *“Linee generali di indirizzo della programmazione dell’Università 2021 - 2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”* di cui al D.M. 25 marzo 2021, n. 289, che prevede una ripartizione delle risorse per il reclutamento del personale docente ai Dipartimenti e alle Facoltà in *“quota base”* e *“quota premiale”*;
- la nota rettorale del 27.07.2022 con la quale è stato richiesto ai Dipartimenti di comunicare le esigenze di reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 306/22 del 21.09.2022, con la quale sono state assegnate le risorse assunzionali relative alla Programmazione del fabbisogno di personale docente per l’anno 2022, biennio 2022-2023;
- le note con le quali l’Area Supporto Strategico e Comunicazione ha comunicato, ai Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento, le risorse assegnate per la Programmazione di fabbisogno di personale docente 2022 biennio 2022-2023;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica del 26.01.2023 con la quale è stata approvata l’attivazione di una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 per il Settore concorsuale 03/A1 - Settore scientifico disciplinare CHIM/01;
- la nota prot. n. 24640 del 14.03.2023 con la quale il Settore programmazione dell’Area Supporto Strategico e Comunicazione ha attestato che le procedure di reclutamento del personale docente deliberate dal Dipartimento di Chimica sono state avviate nei limiti dei Punti Organico o loro frazioni a tal fine effettivamente assegnate alla medesima Struttura ovvero alla Facoltà in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale docente;
- la Disposizione Direttoriale n. 2064/2023 del 04.05.2023 con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT), delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B (RTDB) e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia;
- il D.R. n. 953/2023 del 17.04.2023, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 37 del 16.05.2023, con il quale è stata indetta, ai sensi del novellato articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, così come modificato dall’art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) presso il Dipartimento di Chimica – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
- la delibera del Dipartimento di Chimica del 19.06.2023;



- il verbale del 05.07.2023 relativo alle operazioni di sorteggio dei tre componenti effettivi e dei tre componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;

DECRETA

Art. 1

È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) presso il Dipartimento di Chimica – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:

Dipartimento di Chimica

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

N. posti 1

Settore concorsuale 03/A1

Profilo: Settore Scientifico Disciplinare CHIM/01

Componenti effettivi:

- Prof. Gabriele FAVERO - Ordinario - Sapienza, Università di Roma
- Prof. Gianpiero ADAMI - Ordinario - Università degli Studi di Trieste
- Prof.ssa Simona SCARANO - Associato - Università degli Studi di Firenze

Componenti supplenti:

- Prof. Federico MARINI - Ordinario - Sapienza, Università di Roma
- Prof. Marco VINCENTI - Ordinario - Università di Torino
- Prof.ssa Fabiana ARDUINI - Associato - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Art. 2

I candidati possono presentare al Rettore istanza di ricusazione dei Commissari entro il termine perentorio delle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web di Ateneo. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.



Art. 3

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 4

I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso Sapienza Università di Roma, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del presente decreto di nomina.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

Firmato digitalmente

LA RETTRICE